

■ Cara Unità, per circa 26 anni sono stato dipendente di un'azienda che ha sempre provveduto ad effettuare i contributi all'Inps. Per poter ottenere la pensione di anzianità, per 9 anni ho versato i contributi volontari, pagando oltre 37 milioni. Quando ho raggiunto i 35 anni di contributi (e 59 anni di età) ho chiesto la pensione, che mi è stata riconosciuta. Ho dovuto constatare però che la pensione liquidata è nettamente inferiore a quella che avrei percepito se non avessi versato i contributi volontari e avessi atteso i 60 anni di età per chiedere la pensione di vecchiaia. Si è verificato cioè che, pur avendo pagato di più, ricevo una pensione molto inferiore.

Angelo Emiliano, Firenze

Che la situazione lamentata configuri una vera e propria "ingiustizia del sistema" è convincente non solo del lettore e nostro ma anche, con ben altro rilievo, della Corte Costituzionale che è intervenuta su un caso analogo a quello descritto.

La parte ricorrente aveva impugnato il provvedimento di assegnazione della pensione - che l'Inps aveva correttamente calcolato nel rispetto della normativa di cui all'art. 3 della legge 29.5.1982, n. 297 - sostenendo di aver beneficiato di una pensione di gran lunga inferiore al trattamento che avrebbe conseguito se l'Ente di previdenza avesse avuto la facoltà di considerare, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, la sola contribuzione - obbligatoria (quella cioè versata in costanza di rapporto di lavoro) che di per sé era già sufficiente a fornire il diritto alla prestazione richiesta, escludendo tutte le settimane coperte da contribuzione volontaria.

La Corte Costituzionale, nello svolgimento delle considerazioni in diritto, ha accolto il rilievo del pretore di Torino secondo il quale i criteri dettati dall'art. 3 della legge citata

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyrane Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Il problema del finanziamento del sistema previdenziale

risponde SILVANO TOPI

producevano un decremento pensionistico proprio laddove si era auto un maggiore sforzo contributivo attraverso il versamento di contributi volontari e ha ritenuto che "il paradossale risultato per cui alla contribuzione volontaria consegue l'attribuzione all'assicurato di una pensione inferiore a quella spettantegli ove essa fosse stata omessa è certamente irrazionale e privo di ogni giustificazione".

Di conseguenza la Corte, con la sentenza n. 307 del 15/26 maggio 1989, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 nella parte in

cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria".

Il principio affermato è dunque chiaro. Resta da vedere se la sentenza citata sia estensibile al caso concreto che, pur configurando una

fattispecie meritevole di analogia tutela, presenta tuttavia una situazione diversa. Va tenuto presente infatti che la formulazione letterale della parte dispositiva della sentenza ha precisato che il nuovo criterio di calcolo si applica alle sole pensioni di vecchiaia che abbiano decorrenza contestuale al compimento dell'età pensionabile.

Quest'ultimo è il momento al quale si deve fare riferimento per operare il confronto tra le pensioni ottenibili con le due modalità di calcolo (con o senza la contribuzione volontaria) e per applicare poi il principio dell'opzione che consente l'attribuzione del

trattamento più favorevole. Questo momento non è individuabile nel caso in esame poiché l'interessato ha ottenuto la pensione di anzianità a 59 anni avendo maturato il requisito di 35 anni di contribuzione tra obbligatoria e volontaria. Questa interpretazione, peraltro, non può porre in secondo piano le consistenti motivazioni in fatto e in diritto che legittimano un approfondimento del campo di applicazione della sentenza e, se del caso, l'avvio di un procedimento attraverso il quale promuovere un nuovo giudizio di costituzionalità, attesa l'ingiustizia di fondo dalla quale è affetta la fattispecie descritta.

Fare ricorso al contenzioso per tutelare i propri diritti non è certo la migliore delle soluzioni da praticare. Anche se spesso è la sola. In materia previdenziale poi essa ha dato nel tempo risultati non sempre condivisibili e provocato situazioni che, in sede di applicazione, hanno dato luogo ad inattesi sviluppi. Ad essa tuttavia i cittadini sono costretti a ricorrere quando le norme sono pasticciate se non addirittura in contrasto con i principi elementari di equità e giustizia. Nel campo della previdenza ciò è accaduto spesso.

La vicenda della quale ci siamo occupati mette in risalto ancora una volta questa situazione e la necessità di porvi rimedio attraverso una riforma profonda del sistema contributivo nella direzione che la stessa Corte Costituzionale ha ripetutamente sostenuto, dando una lettura dell'art. 38 della Costituzione secondo la quale tale norma "non comporta, anche in ossequio al principio di solidarietà, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati" ma impone che, in forza di tali versamenti (obbligatori e volontari) "al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali".

Entrò questi limiti il problema del finanziamento del sistema previdenziale, al quale molti dei progetti di riforma avanzati o annunciati in questi anni hanno dato scarso rilievo, assume una valenza centrale e decisiva.

«Invalido, disoccupato mi hanno tolto l'esenzione dal ticket»

Il signor Nicola Zaccariello di San Marcellino (Caserta) ha scritto all'Unità una lunga lettera per fare conoscere le condizioni di vita (e di disoccupazione) in cui versa con la famiglia. «Sono invalido al 50%, sono sposato e ho tre figli, sono disoccupato da 10 anni, non ho un lavoro fisso, ma mi arrangio. Fino a quando devo fare questo? Ho scritto cinque-sei volte al Presidente della Repubblica spiegandogli quali sono i miei problemi e mi ha risposto il segretario dicendomi che la Massima occupazione di Caserta se ne doveva interessare, sono andato a Caserta senza alcun esito positivo, insomma mi hanno preso in giro ben due volte. Poi, come non bastasse, sono disoccupato, invalido, ecc. mi hanno tolto anche l'esenzione dal ticket, quindi pago tutte le medicine. Ho tre bambini, che spesso si ammalano, ci vogliono pannolini, latte e tante altre cose. Per invalidità prendo lire 300.000 il mese. Perché non vivono i signori Ministri con 300.000 lire al mese? Voglio ricordare che c'è la legge 482 l'assunzione diretta degli invalidi, ma questa non viene mai applicata».

Il signor Zaccariello nella seconda parte della lettera interviene protestando, sullo stipendio dei ministri (circa 20 milioni il mese), sul deficit dello Stato italiano, sui sindacati che per un aumento di pensione di 30.000 lire mensili hanno impiegato tre mesi, sulla disoccupazione, sul ruolo dell'Italia nel mondo, sulla dislocazione delle industrie («le grandi aziende stanno solo al Nord»), ecc.

L'Enpals non proseguirà il giudizio per il recupero

Sono un pensionato dell'Enpals (lavoratori dello spettacolo).

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Facciamo chiarezza sui limiti di reddito per invalidi civili

Ai fini del riconoscimento delle pensioni di invalidità civile il decreto del ministero dell'Interno di fine anno '91 ha fissato in una certa cifra il limite di reddito per ottenere l'assegno. Mi dicono però che di fatto tale limite è più basso perché così ha deciso l'Inps. Cosa c'entra l'Inps in questa decisione? Se già c'è il decreto del ministero perché è stata presa un'altra misura?

Vito Cassano Napoli

Certo che l'Inps non c'entra. Il fatto è che mentre il ministro degli Interni Scotti emanava il «decreto di fine anno» (Dm del 20 dicembre 1991 pubblicato a pagina 63 della Gazzetta ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992) con il quale fissava in lire 4.653.375 annue il limite di reddito per aver diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati e invalidi civili parziali, la maggioranza parlamentare approvava la «Finanziaria 1992» - proposta e sostenuta dal governo del quale fa parte il ministro Scotti. All'articolo 12 comma 3 della legge 412/1991 si stabilisce che ai fini della concessione dell'assegno mensile dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale.

In conseguenza di tale norma e tenuto conto del limite di reddito individuale stabilito (da altre norme) per la pensione sociale, lo stesso ministro Scotti ha emanato un nuovo decreto (Dm del 29 febbraio 1992 pubblicato a pagina 11 della Gazzetta ufficiale numero 65 del 18 marzo 1992) con il quale ha rettificato in lire 4.264.050 annue il limite di reddito per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati e invalidi civili parziali.

Con il comma 4 dello stesso articolo 12 della legge 412/91 è stato fatto salvo il limite di lire 4.653.375 per coloro che alla data del 1° gennaio 1992 risultano già titolari della prestazione ma, se superano il limite di lire 4.264.050 annue, non opera il meccanismo di perequazione automatica (l'importo della prestazione verrebbe «ristallizzato»).

Dr. Benvenuto, da otto anni si attende il rimborso Ilor!

Il signor Carlo Pantò di Roma ha inviato al dott. Giorgio Benvenuto, direttore generale del ministero delle Finanze, la seguente lettera. Il signor Pantò ha inviato per conoscenza copia della lettera all'Unità.

Con raccomandata n. 5060 del 25 marzo 1992 Le portavo a conoscenza del mio insistito e motivato disappunto, perentorio, per il rimborso di un credito d'imposta Ilor e Add.le Ilor (mod. 740/1984) reiteratamente sollecitato ma tuttora disatteso.

Nella medesima veniva ricordata anche, e fra l'altro, la insoddisfacente risposta fornita dal Direttore reggente del Centro di Servizio I.D.D. (Via Deperto) che, dopo aver rappresentato alcune motivazioni giustificatorie si era dimenticato di «accludere», nella nota n. 3/G00/23567/5 del 17/03/1992, l'interrogazione anagrafica circa la posizione della pratica.

Ancora oggi, a distanza di oltre un mese, non mi è dato di conoscere il «numero d'ordine cronologico di lavorazione» per un rimborso, si badi bene, datato 1984!

Dott. Benvenuto, è mai possibile che nessuno degli addetti alla Sua Segreteria abbia avuto la sensibilità di sollecitare quel Centro di servizio, perché si potesse rimediare a quanto disatteso era stato omesso di compiere nella citata nota del 17/03/1992? Memore degli impegni da Lei pubblicamente assunti per un fisco più equo e giusto mi vedo costretto - a fronte della anomalia riscontrata ed invano rappresentata - di richiamare pubblicamente la Sua personale attenzione sulla pratica stessa.

Distinti saluti

Una sentenza discutibile, una questione da rivedere

La malattia incide sulle ferie

■ Nel numero 3/1992 del Foro Italiano è stata pubblicata la sentenza del 13/2/1992 n. 1786 della Suprema Corte di Cassazione - già resa nota dalla stampa - nella quale è stato affermato il principio secondo cui durante la malattia non maturano le ferie, di modo che il lavoratore il quale - sicuramente e non per sua volontà - è costretto ad assentarsi dal lavoro e quindi a non prestare attività lavorativa, viene privato di un diritto, costituzionalmente riconosciutogli.

La sentenza della Corte, che ribalta quanto era stato affermato dal Tribunale di Napoli, non è per nulla condivisibile e desta ampie perplessità, però ciò non ci esime dal renderne edotti i lavoratori, in quanto questo principio proviene dal massimo organo giudiziario italiano. La Corte - nella motivazione - richia-

ma, tra l'altro, anche l'art. 5 della Convenzione Oit 24 giugno 1970 n. 132, resa esecutiva in Italia con L. 10 aprile 1981 n. 132 (secondo cui le assenze per malattie debbono essere calcolate nel periodo di servizio) per affermare la sua inapplicabilità in quanto esso prescrive un ulteriore intervento dell'autorità italiana che allo stato non risulta.

È auspicabile che - al più presto - questa lacuna, evidenziata dalla Corte, sia eliminata o dal Parlamento che può con una specifica disposizione legislativa, provvedere al rigauro oppure dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori le quali dovrebbero, nei Ccn di prossima stipulazione, chiarire che il periodo di malattia deve essere configurato, a tutti gli effetti, quale periodo lavorativo.

□ S.N.

Publicità.

Fate attenzione: su questo bus c'è un comunista!

È gentile, informato, pacifico e legge il manifesto.

il manifesto